

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2200

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FINOCCHIARO e FUSARO

Presentata il 23 marzo 1965

Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli istituti superiori di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, furono istituiti dei corsi estivi al fine di consentire agli insegnanti di educazione fisica sprovvisti del titolo legalmente richiesto, di conseguire tale titolo.

La legge suddetta, essendo provvedimento di carattere straordinario, ha avuto applicazione soltanto nei confronti degli insegnanti che alla data di entrata in vigore del provvedimento avevano determinati requisiti di servizio. In base ad esse circa 1.500 insegnanti, in seguito alla frequenza dei corsi e dopo aver sostenuto i relativi esami, hanno conseguito il titolo legalmente richiesto.

La situazione degli insegnanti di educazione fisica non si è tuttavia per nulla normalizzata in seguito all'applicazione della legge 1727. Basti dire che nell'anno scolastico 1962-63 su un totale di 9.521 insegnanti non di ruolo di educazione fisica in servizio nella scuola media e nella scuola di avviamento, ben 6.294 risultavano sforniti del titolo di studio legalmente richiesto.

La cifra suddetta, che si cita come significativo esempio, è ricavata dalla relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia presentata dal Ministro onorevole Gui ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1077 (pag. 130).

La percentuale degli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo supera di gran lunga quella degli insegnanti di qualsiasi al-

tra disciplina, cosicché il fenomeno va considerato a parte, rispetto alla situazione generale degli insegnanti sforniti di titolo di studio. Anche le cause di tale fenomeno sono differenti e non vanno ricercate soltanto nella grande espansione della scuola secondaria, ma soprattutto nel fatto che, in seguito alla soppressione delle accademie di educazione fisica, per molti anni non vi sono stati in Italia istituti che preparassero questi insegnanti e successivamente, per molti anni ancora, ha funzionato un solo istituto che era in grado di fornire ogni anno un numero limitatissimo di insegnanti, del tutto sproporzionato alle richieste.

Attualmente esiste in Italia un numero abbastanza ragguardevole di istituti superiori per l'educazione fisica e recentemente sono state istituite anche facoltà universitarie per tale insegnamento; tuttavia la mancanza di insegnanti qualificati raggiunge medie così alte, come risulta dalla cifra citata sopra, che presumibilmente il fenomeno non potrà essere abolito o ridotto ad una misura più accettabile per un buon numero di anni ancora.

A queste considerazioni se ne possono aggiungere delle altre, concernenti il personale che attualmente esercita l'insegnamento dell'educazione fisica.

I non provvisti di titolo specifico sono in servizio talora da molti anni; basti dire che

le annuali ordinanze per gli incarichi e le supplenze stabiliscono che, una volta esaurite le regolari graduatorie, le nomine vengano effettuate sulla base di un « elenco speciale », che è stato a suo tempo costituito in base all'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, ed è rimasto da allora immutato.

Essendo nel frattempo aumentato il fabbisogno di insegnanti, le ordinanze per gli incarichi e le supplenze prevedono altresì che, una volta esauriti gli elenchi speciali, si proceda all'assunzione del personale necessario sulla base di determinati criteri.

Appare pertanto necessario per la scuola e rispondente a criteri di equità nei confronti degli interessati, l'introduzione di una norma di legge che consenta agli insegnanti di educazione fisica che abbiano una determinata anzianità di servizio con qualifica non inferiore a valente, di conseguire, in seguito ad un regolare corso di studi, il titolo legale richiesto per l'insegnamento della loro disciplina.

Siccome il sistema dei corsi estivi di cui alla citata legge n. 1727 ha suscitato le rimozioni degli insegnanti forniti di regolare titolo di studio e soprattutto non si può non riconoscere che il sistema di corsi speciali per lo più di breve durata può tornare a discapito dello stesso insegnamento, si ravvisa l'opportunità che agli insegnanti in questione sia

semplicemente consentita l'iscrizione ad uno degli istituti superiori di educazione fisica, senza obbligo di frequenza.

Il fatto che gli insegnanti in questione abbiano esercitato l'insegnamento dell'educazione fisica per almeno un triennio con qualifica non inferiore a valente, fa presumere che essi posseggano una discreta conoscenza della parte pratica dell'insegnamento; tale conoscenza sarà naturalmente accertata in sede di esame, ma si ritiene che detto personale non debba necessariamente essere assoggettato alla frequenza di corsi pratici.

Quanto alle conoscenze teoriche, che costituiscono indubbiamente la parte centrale più importante dell'insegnamento prestato negli istituti superiori di educazione fisica, esse potranno essere apprese sulla base dei testi normalmente adottati dagli istituti superiori di educazione fisica.

Si ritiene che il sistema delineato nella presente proposta di legge possa essere il più idoneo alla soluzione del grave problema della carenza di insegnanti di educazione fisica: esso consente infatti il conseguimento del titolo di studio, senza tuttavia introdurre eccessive agevolazioni e soprattutto lasciando agli istituti superiori di educazione fisica il controllo del rilascio dei titoli di studio.

Si propone pertanto agli onorevoli colleghi l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti di educazione fisica sfor-
niti di specifico titolo di studio, che abbiano
prestato al 31 ottobre 1964 almeno tre anni di
servizio nelle scuole secondarie e statali con
qualifica non inferiore a valente, possono
chiedere l'iscrizione agli istituti superiori di
educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica
sono delegati a concedere l'iscrizione, che è
subordinata all'accertamento della piena ido-
neità fisica dell'aspirante ed al possesso del
titolo di studio, contemplato dall'articolo 24
della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Le tasse e i contributi relativi alla frequen-
za dei corsi non dovranno essere superiori a
quelli corrisposti per i corsi normali.

Le direzioni tecniche dell'I.S.E.F. sono
autorizzate ad organizzare corsi particolari di
lezioni pratiche. La frequenza di detti corsi
dovrà essere regolata con opportuni turni e
orari compatibilmente con gli impegni della
funzione docente svolta dagli allievi, di cui
alla presente legge.

Coloro che ottengono le iscrizioni agli isti-
tuti superiori di educazione fisica ai sensi
della presente legge vengono inclusi, a do-
manda, in graduatorie per l'insegnamento
dell'educazione fisica negli istituti di istru-
zione secondaria; tali graduatorie verranno
prese in considerazione dopo l'espletamento
di quelle degli abilitati e dei diplomati. Con
effetto immediato sono soppresse tutte le gra-
duatorie speciali provinciali per gli incarichi
e le supplenze di educazione fisica, tranne
quelle relative agli abilitati e ai diplomati.

Gli insegnanti di cui al primo comma,
sono tenuti a sostenere, nella sessione nor-
male, per ciascun anno scolastico, le prove
di esame stabilite dall'istituto presso il quale
hanno ottenuto l'iscrizione; al termine del
corso di studio, verrà loro rilasciato il diplo-
ma alle stesse condizioni previste per gli stu-
denti dei corsi normali.